

**CONVENZIONE**  
**LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO**  
**L'OSPEDALE DEL DELTA – AZIENDA U.S.L. DI FERRARA**  
**CIG 5835467BB2**

**TRA**

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374, con sede legale in Bologna, Via Dei Mille, 21. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia, il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in via Dei Mille, numero civico 21, *(di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia)*;

**E**

**Philips S.p.A.**, sede legale in Milano, via Mascheroni 5, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 88001, P. IVA 00856750153, in persona del Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato dott. Carluccio Giuseppe Camnasio, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **AR.CO Lavori soc. coop.**, sede legale in Ravenna, Via Argirocastro 15, iscritta al Registro delle imprese presso il Tribunale di Ravenna al n. 161568, P. IVA 01468160393 e la mandante **SG Equipment Finance Italy S.p.A.**, sede legale in Milano, via Trivulzio 7, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 1946531, P. IVA 07246930965, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Monza, il 21.04.2015, repertorio n. 9.928, registrato presso l'ufficio territoriale di Monza al n. 9203 del 24.04.2015 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

**PREMESSO**

**a)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare per la stipula della Convenzione;

**b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

**c)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

**d)** che la Convenzione viene conclusa a tutti gli effetti tra l'Azienda U.S.L. di Ferrara (Ospedale del Delta), da una parte, ed il Fornitore dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);

**e)** che a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda U.S.L. di Ferrara (Ospedale del Delta) (utilizzatore) da una parte, SG Equipment Finance Italy S.p.A. (locatore), dall'altra sottoscriveranno un contratto di locazione (il cui schema è allegato alla presente Convenzione);

**f)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall'Azienda U.S.L. di Ferrara con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) il quale, nei limiti ivi previsti, sarà per l'Azienda U.S.L. di Ferrara fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta tecnica ed economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'allegato "Capitolato Tecnico", l'allegato "requisiti minimi tecnico-prestazionali", l'allegato "Lavori adeguamento locali" lo schema di contratto che l'Azienda U.S.L. di Ferrara (Ospedale del Delta) sottoscriverà con SG Equipment Finance Italy S.p.A.

### **Articolo 2 – Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva**

1. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara (Ospedale del Delta) a fornire a noleggio, per 5 anni, una Risonanza Magnetica con relative apparecchiature a corredo, secondo le modalità definite nell'allegato "Capitolato tecnico", nell'allegato "requisiti minimi tecnico-prestazionali" e nell'allegato "Lavori adeguamento locali" nei limiti dell'importo massimo stabilito pari a € 1.481.500,00 IVA esclusa (comprensivo di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che verranno fatturati direttamente da Ar.Co Lavori Scc.).

2. Il corrispettivo contrattuale verrà corrisposto ad avvenuto collaudo con esito positivo, con canoni trimestrali posticipati, fissi, uguali ed invariabili per tutta la durata del contratto, di € 73.925,00 comprensivi di:

- fornitura in locazione, installazione, posa in opera e messa in funzione della Risonanza Magnetica, completa di accessori e apparecchiature di supporto,
- esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento dei locali e delle opere per l'approntamento della risonanza magnetica,
- assistenza full-risk per tutto il periodo contrattuale e di tutto quanto necessario al regolare funzionamento.

L'importo di € 3.000,00 relativo agli oneri di sicurezza non è incluso nelle rate di canone e verrà fatturato direttamente da AR.CO Lavori soc. coop.

3. L'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva la facoltà di operare il riscatto dell'apparecchiatura al prezzo di € 20.000,00 come da offerta del fornitore.

4. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.

5. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

6. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia pari ad € 82.615,84. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva viene corrisposta all'Azienda U.S.L. di Ferrara.

7. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda U.S.L. di Ferrara/l'Agenzia, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

8. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

9. Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento, l'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

### **Articolo 3 Utilizzazione della Convenzione**

1. L'Azienda U.S.L. di Ferrara è la sola Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione.
2. L'Azienda U.S.L. di Ferrara utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Punto Ordinante ed inviato al Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

### **Articolo 4 - Modalità di conclusione e Durata**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Azienda U.S.L. di Ferrara si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall'Azienda U.S.L. di Ferrara e successiva sottoscrizione del contratto di locazione da parte dell'Azienda U.S.L. di Ferrara con SG Equipment Finance Italy S.p.A. (locatore).
2. La Convenzione sarà valida per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'Ordinativo di Fornitura avrà una durata di anni 5 (cinque) dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo.

### **Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura, restando espressamente inteso che l'Azienda U.S.L. di Ferrara potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste e all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Ospedale del Delta debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro della struttura: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Azienda U.S.L. di Ferrara. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Ospedale continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore

si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o da terzi autorizzati.

8. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda U.S.L. di Ferrara presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, ha predisposto un D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Ospedale del Delta nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda U.S.L. di Ferrara.

11. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda U.S.L. di Ferrara di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto e all'Ordinativo di Fornitura.

12. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta Aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione della fornitura e delle opere, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. Pertanto la Ditta Aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per la fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature.

13. La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda USL di Ferrara o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle opere di fornitura ed installazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL, che si intende completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

14. L'aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda USL di Ferrara in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

15. La Ditta Aggiudicataria dovrà costituire idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Azienda sanitaria da ogni rischio in qualsiasi modo derivante dal non corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, per un massimale di euro 1.000.000,00.

#### **Articolo 6 – Varianti in corso d'opera relative ai valori**

1. In conformità all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, il Committente potrà apportare variazioni al progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore in corso d'opera; per tali varianti l'appaltatore non potrà accampare pretese di compensi e indennizzi se non quelli derivanti da maggiori forniture e/o lavori e quelli previsti dalla legislazione vigente.

2. L'appaltatore non potrà apportare variazioni o aggiunte ai lavori senza la preventiva approvazione della Direzione lavori.

#### **Articolo 7 - Regola d'arte nell'esecuzione dei lavori, obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

1. Tutte le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e della pratica ed in conformità alle istruzioni che impartirà in proposito la Direzione dei Lavori, la quale avrà facoltà di disporre il rifacimento dei lavori ogni qualvolta risconterà imperfezioni e difetti, senza riconoscere sovrapprezzo alcuno, affinché le opere rispondano

perfettamente a tutte le condizioni del Capitolato di gara, dell'Allegato "Lavori di adeguamento locali" del progetto esecutivo redatto dall'impresa e approvato dall'Azienda U.S.L. di Ferrara. La Ditta aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio, a persone o a cose di proprietà dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.

2. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, gli obblighi ed i seguenti oneri:

- a) le spese per lo svolgimento di eventuali pratiche necessarie per il rilascio di autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa vigente;
- b) i trasporti dagli stabilimenti e magazzini della Ditta e delle sue fornitrici, lo scarico sul luogo di impiego di tutti gli apparecchi, attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nell'intesa che il tutto viaggia sempre a spese ed esclusivo rischio e pericolo della Ditta assuntrice; la Ditta provvederà, inoltre, a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimenti, sottrazioni e danni di qualsiasi genere. I materiali e le attrezzature anzidetti, trasportati a piè d'opera rimangono in consegna alla Ditta che provvederà alla loro custodia come meglio riterrà opportuno fino al definitivo collocamento in opera;

La Ditta rimarrà responsabile della custodia dei materiali e attrezzature sia durante i lavori, sia durante le eventuali sospensioni.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara non risponderà di qualsiasi danno per avarie, manomissioni, asportazioni o altre cause accertate o ignote inerenti i materiali e le attrezzature fino all'assunzione in consegna degli impianti da parte della Committente medesima;

- c) la progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.s.m., nonché la fornitura alla Direzione dei Lavori, prima di iniziare i lavori, di tre copie del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 35 D.P.R. 554/99, comprendente tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei lavori, firmato da tecnici abilitati ognuno per le proprie competenze. Il progetto dovrà essere elaborato e consegnato sia su supporto cartaceo che su floppy o CD-Rom – Software CAD: Autocad versione min. 2002;
- d) la redazione del Piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/08 firmato da tecnico abilitato e il Piano operativo per la sicurezza, nonché la comunicazione al Committente, alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del nominativo del Responsabile, per conto dell'impresa, del rispetto del piano operativo della sicurezza;
- e) le eventuali modifiche al detto progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori e durante la loro esecuzione ogni qualvolta vengano richieste dall'Azienda U.S.L. di Ferrara ovvero dalla Direzione dei lavori e la compilazione di successivi progetti parziali;
- f) la consegna all'Azienda U.S.L. di Ferrara, a lavori ultimati, in triplice copia, di schemi e disegni che rappresentino in modo chiaro e completo quanto realizzato dall'impresa, delle opere edili e di ogni singolo impianto, nonché gli schemi e grafici tecnici di tutte le installazioni debitamente firmati da tecnici abilitati con specifiche competenze;
- g) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di tutte le leggi inerenti la sicurezza fisica dei lavoratori, dal piano di sicurezza ivi compresa la cartellonistica specifica;
- h) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- i) adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite;
- j) operare tenendo presente che gli interventi saranno svolti in ambito ospedaliero, ciò comporta che dovranno essere adottate tutte le misure per ridurre al minimo l'impatto del cantiere sull'Ospedale (rumore, polveri, accessi e percorsi degli utenti ecc.). Si dovrà tener conto che qualunque interferenza dovrà essere comunicata e concordata per tempo con Direzione Lavori e Direzione Sanitaria del Presidio.

### **Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

### **Articolo 9 Consegna e collaudo**

1. Il Fornitore dovrà ultimare le attività di consegna, installazione delle apparecchiature, eventuali opere di finitura dei locali e collaudo entro 70 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle aree, come da crono programma allegato all'offerta tecnica.
2. Le apparecchiature dovranno essere consegnate "chiavi in mano" dotate di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.
3. Il Fornitore dovrà consegnare, al momento della fornitura dei dispositivi:
  - Un manuale d'uso cartaceo, in lingua italiana, conforme alla normativa applicabile (93/42 Dispositivi medici, secondo le variazioni introdotte da 2007/47),
  - Un manuale d'uso, preferibilmente in formato digitale, in lingua italiana perfettamente identico a quello cartaceo,
  - Un manuale tecnico (service), preferibilmente in formato digitale, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi;oltre a tutta la documentazione necessaria per il collaudo.
4. Al termine della corretta installazione dell'apparecchiatura, L'Azienda USL di Ferrara procederà in contraddittorio con il fornitore al collaudo, redigendo apposito verbale a firma di un tecnico dell'Azienda sanitaria e di un rappresentante della ditta aggiudicataria.

### **Articolo 10 Servizio di assistenza "Full Risk"**

1. Il Fornitore è impegnato a garantire un servizio di assistenza tecnica "full risk" per tutto il periodo contrattuale idoneo a garantire la perfetta efficienza del sistema secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dal costruttore in materia di sicurezza degli operatori e del paziente.
2. Il servizio di assistenza full risk, dovrà riguardare tutte le apparecchiature oggetto della fornitura e contemplare i seguenti servizi minimi:
  - manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa la fornitura dei liquidi criogeni e l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione con la S.C. Fisica Medica del Dipartimento Interaziendale Gestionale Ingegneria Clinica e la sostituzione e taratura almeno annuale delle parti consumabili del sensore O2);

- verifica annuale della tenuta della gabbia di Faraday (il risultato della verifica dovrà essere validato dall'Esperto Responsabile);
- verifica annuale del funzionamento ed adeguatezza del sistema di ventilazione e di espulsione dei gas criogenici (con valutazione del numero di ricambi/ora in regime di emergenza e normale);
- verifica annuale del livello di pressione acustica di picco Lp (dB) e ponderata (L Aeq, 1h) in qualunque area del tunnel accessibile al paziente;
- esecuzione dei controlli di qualità sulle apparecchiature in collaborazione con S.C. Fisica Medica del Dipartimento Interaziendale Ingegneria Clinica durante la manutenzione programmata.
- manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con tempi di intervento almeno entro 4 ore lavorative dalla chiamata e tempi di ripristino massimi da indicare in offerta;
- assistenza telefonica remota con controllo dei log e possibilità di primo intervento remoto. Tale assistenza dovrà essere diretta e immediata durante le ore lavorative. A tal fine la Ditta dovrà indicare se la connessione sarà di tipo PSTN o ISDN ed in ogni caso il Contratto con l'operatore telefonico prescelto ed il relativo traffico saranno a propria cura e spese;
- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici;
- aggiornamento periodico della versione dei software applicativi acquisiti in fase di gara con la fornitura dell'ultima versione (comprensivo della rimozione degli errori) e dell'hardware necessario al suo funzionamento ottimale;
- verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122 e dalle Norme CEI particolari applicabili e secondo le "Linee guida per le verifiche di sicurezza delle apparecchiature sanitarie" della Regione Emilia-Romagna. La Ditta aggiudicataria deve farsi carico di trasmettere al Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Ingegneria Clinica gli esiti delle verifiche periodiche di sicurezza effettuate nel corso del periodo di assistenza.

#### **Articolo 11 Formazione**

1. Il Fornitore dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori) così come definito dalle norme UNI 9910.
2. La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà essere di minimo 278 ore complessive così come indicato nell'offerta tecnica. Lavorativi (organizzabile anche in settimane non consecutive, se richiesto dal referente AUSL di Ferrara).
3. La formazione del personale dovrà essere concordata con il referente dell'Azienda U.S.L. di Ferrara durante il periodo previsto per l'installazione e messa in funzione. Pertanto, prima della conclusione dell'installazione, il Fornitore predisporrà un piano specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate con il referente AUSL.
4. In fase di collaudo, la Commissione collaudo verificherà la presenza del piano specifico di formazione (programma e calendario) definito e firmato congiuntamente da un rappresentante del Fornitore e dal referente dell'Azienda USL di Ferrara.
5. Qualora, durante il periodo di garanzia, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, il Fornitore dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Inoltre, la Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell'Azienda USL di Ferrara, per il tempo necessario all'avvio dell'attività legata all'uso del nuovo dispositivo allo scopo di fornire supporto a personale non ancora formato.
6. L'avvenuta formazione dovrà essere attestata, se richiesto, da un documento in cui saranno riportati i nominativi che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice (nella persona che ha eseguito il corso).

## **Articolo 12 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 sarà effettuato dall' Azienda U.S.L. di Ferrara nei confronti della SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A. (intermediario finanziario individuato da Philips S.p.A.) che curerà la fatturazione e successiva riscossione dei canoni pattuiti conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione e dello schema di contratto di Locazione allegato.
2. L'importo di € 3.000,00 relativo agli oneri di sicurezza che non è incluso nelle rate di canone fatturate da SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A verrà fatturato direttamente da AR.CO Lavori soc. coop.
3. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di fornitura e deve essere intestata e spedita all'Azienda U.S.L. di Ferrara, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti delle fatture.
4. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti intestati: SG EQUIPMENT FINANCE ITALY Spa, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso Unicredit S.p.A. filiale operativa Via M. D'Aviano, 5 Milano, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT 75L 02008 09434 0001016 50289. AR.CO Lavori soc. coop. dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 3 di Ravenna, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT91 X062 7013 182C C082 0008 699.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata via posta certificata o raccomandata a/r, rispettivamente da parte dell'Azienda sanitaria contraente e/o dell'Agenzia.
8. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura.
9. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e all'Azienda sanitaria contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L.136/2010 e s. m.
10. Qualora le transazioni relative all'Ordinativo di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e l'Ordinativo stesso sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
11. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
12. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.

13. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s. m.

### **Articolo 13 Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, la Ditta aggiudicataria, dovrà corrispondere all'Azienda U.S.L. di Ferrara, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari a € 300,00. Qualora il ritardo nei tempi di consegna superi i 20 giorni calendariali l'Azienda sanitaria ha la facoltà:

-di risolvere l'Ordinativo di fornitura (contratto) e provvedere all'acquisizione dei medesimi beni presso altra impresa addebitando al Fornitore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.

In tale caso, anche l'Agenzia provvederà alla risoluzione della Convenzione;

-di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga fino ad un massimo di 20 giorni, scaduto il quale si provvederà ad incamerare il deposito cauzionale e sarà applicato quanto previsto al precedente punto.

2. L'apparecchiatura che all'atto del collaudo non dovesse rispondere ai requisiti previsti negli Allegati alla presente Convenzione, verrà respinta dall'Azienda USL di Ferrara. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di sostituirla immediatamente. Qualora il Fornitore non procedesse all'immediata sostituzione, l'Azienda sanitaria provvederà direttamente ad acquistare l'apparecchiatura presso altro Fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa sostenuta e una penale del 10% sull'importo di fornitura mancata o sostituita in ritardo.

3. In caso di carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva, il periodo di garanzia verrà considerato "congelato" fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. Inoltre, l'Azienda USL di Ferrara si riserva la facoltà di applicare immediatamente al Fornitore una penale pari allo 0,1% dell'importo della fornitura oggetto della non conformità, oltre ad un eventuale risarcimento danni.

4. In caso di indisponibilità ad effettuare corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto al personale dell'Azienda USL di Ferrara, potrà essere applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata di formazione/affiancamento non eseguita rispetto alla pianificazione concordata.

5. In caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato nell'offerta del Fornitore, potrà essere applicata, immediatamente, una penale pari allo 0,5% dell'importo della fornitura, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, l'Azienda USL di Ferrara, si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente mantenuto.

6. Ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente deve essere notificata all'Ingegneria Clinica entro 5 gg. solari dal primo annuncio. In caso di mancato rispetto del termine fissato l'Azienda USL di Ferrara si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,05% dell'importo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

7. In caso di reclami, provenienti dal Servizio utilizzatore e/o dagli altri Servizi dell'Azienda USL per comportamenti, omissioni o fatti direttamente imputabili al Fornitore, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00.

8. Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda USL di Ferrara si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda USL di Ferrara; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda USL di Ferrara, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non

sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL di Ferrara e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. L'Agenzia e l'Azienda USL di Ferrara possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura che coincide con l'importo della Convenzione; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda USL di Ferrara hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 14 Responsabile della Fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell'Ing. Enzo Perchinunno il Responsabile della Fornitura, fino al collaudo, ed il Sig. Marco Pezzi dal collaudo fino al termine del contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti dell'Agenzia, nonché dell'Azienda sanitaria contraente.

2. I dati di contratto del Responsabile della fornitura sono rispettivamente: numero telefonico cell. 335.7738052 / 335.6428944 numero di fax 039.2036195/051.6052455, indirizzo e-mail [enzo.perchinunno@philips.com](mailto:enzo.perchinunno@philips.com) / [marco.pezzi@philips.com](mailto:marco.pezzi@philips.com), posta elettronica certificata [philips@legalmail.it](mailto:philips@legalmail.it)

#### **Articolo 15 Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- manutenzioni prodotti forniti da terzi facenti parte della fornitura (opere edili in genere, opere termoidrauliche, ricambi d'aria, impianto ad aria primaria, impianto di climatizzazione a ventilalconvettori e ad aria primaria, coibentazioni, impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi, impianto trasmissione dati, impianto rilevazione e spegnimento incendi)

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda USL di Ferrara, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda U.S.L. di Ferrara. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda U.S.L. di Ferrara non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda USL di Ferrara procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il

subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o dell'Azienda U.S.L. di Ferrara per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o l'Azienda U.S.L. di Ferrara da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- α) per quanto attiene i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.
- β) Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- χ) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Azienda USL di Ferrara:
  - contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006, per l'approvazione prima dell'inizio dei lavori. Tale piano operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione;
  - prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici;
  - ad ogni pagamento in acconto e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli RTI e ai Consorzi, quando queste non intendono eseguire direttamente i lavori

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m., a trasmettere all'Azienda USL di Ferrara entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda USL di Ferrara sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e l'Azienda U.S.L. di Ferrara l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

#### **Articolo 16 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 con concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda USL di Ferrara, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui la condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 17 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata A/R, dall'Azienda USL di Ferrara e/o dall'Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i soggetti di cui sopra hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli art. 135 e ss. Del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'Azienda USL di Ferrara potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:

- Ⓞ① mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
- Ⓞ① violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- Ⓞ① mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Condizioni della Fornitura e limitazione di responsabilità";
- Ⓞ① mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva";
- Ⓞ① applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- Ⓞ① nei casi di cui all'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";

ΥⓁ nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

≡Ⓛ nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

⋈Ⓛ in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

εⓁ qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva" ;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Condizioni della Fornitura e limitazione di responsabilità";

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

j) Qualora il soggetto contraente, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine il soggetto contraente comunica all'Agenzia, inviando la relativa documentazione di avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140 D. Lgs. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residua in favore dell'Amministrazione contraente.

6. L'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore cessante il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto, in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore cessante è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

7. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore per i maggiori danni procurati.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

### Articolo 18 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L' Azienda U.S.L. di Ferrara ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l' Azienda U.S.L. di Ferrara.
6. In caso di recesso da parte dell'Azienda U.S.L. di Ferrara il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### **Articolo 19 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto sarà efficace qualora notificata secondo le modalità di cui all'art. 117, 2° comma, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell'Azienda U.S.L. di Ferrara di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. In ogni caso non sarà opponibile all'Azienda U.S.L. di Ferrara la cessione di crediti liquidi ed esigibili, secondo la normativa dettata in materia per i pagamenti da effettuarsi a cura della Pubblica Amministrazione.

3. L'Appaltatore può concordare con l'Azienda U.S.L. di Ferrara la possibilità di cessione di crediti non esigibili o che verranno a maturazione nell'ambito del contratto di appalto, previa formale ed esplicita accettazione da parte della stessa A.U.S.L.

4. In ogni caso l'Azienda U.S.L. di Ferrara potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto d'appalto, come previsto dall'art. 117, 5° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da considerarsi clausola legale ai sensi dell'art. 1339 del C.C.

5. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di Fornitura.

#### **Articolo 20- Conciliazione presso la CCIAA**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

#### **Articolo 21 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l' Azienda U.S.L. di Ferrara è competente in via esclusiva il foro di Ferrara.

#### **Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all' Azienda U.S.L. di Ferrara per legge.

**\*AGENZIA**

**\*IL FORNITORE**

**F.to Alessandra Boni**

**F.to Carluccio Giuseppe Camnasio**

\*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

## CAPITOLATO TECNICO

### 1. OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina, in unico lotto non frazionabile:

- la fornitura a noleggio, installazione, posa in opera, messa in funzione e successiva assistenza, di n. 1 Risonanza Magnetica, completa di accessori e apparecchiature di supporto, occorrente all'U.O di Radiologia dell'Ospedale del Delta Lagosanto, comprensiva delle prestazioni relative alla sicurezza;
- l'esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento dei locali e delle opere per l'approntamento di una risonanza magnetica;
- l'assistenza full-risk per tutto il periodo contrattuale e di tutto quanto necessario al regolare funzionamento.

La descrizione dell'apparecchiatura, delle opere di adeguamento dei locali e le condizioni contrattuali sono riportate nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati.

**Ciascuna Ditta concorrente potrà offrire un solo modello di apparecchiatura. Non sono ammesse offerte alternative.**

La consegna ed attivazione dell'apparecchiatura RMN dovrà seguire la tempistica come meglio dettagliato all'art.6 del presente Capitolato.

L'appalto è del tipo "chiavi in mano", pertanto, al termine dei lavori e dell'installazione, tutte le apparecchiature e gli spazi attrezzati dovranno essere perfettamente funzionanti sia dal punto di vista edilizio-distributivo ed impiantistico che diagnostico.

### 2. IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto stimato in Euro 1.560.000,00 IVA esclusa per un periodo di 5 anni così distinto: 1.557.000,00 soggetto a ribasso per la fornitura a noleggio "chiavi in mano" della risonanza magnetica, comprensiva di progettazione esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili ed impiantistiche indicate nell'Allegato 6 "Lavori di adeguamento locali" e cinque anni di assistenza full risk; € 3.000,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza ed ai rischi interferenziali.

Le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta che comprenda sia una quantificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura, sia la progettazione definitiva, completa di tutti gli elaborati ad essa attinenti secondo le disposizioni di cui all'art. 93, comma 4 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

### 3. CONFORMITA' A DISPOSIZIONI E NORME

Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare, se applicabili:

- o dispositivi medici conformi alla Direttiva Europea 93/42, recepita dal Decreto Legislativo 46/97; inclusi adeguamenti alla Direttiva 2007/47;
- o Direttiva 43/97 Euratom (D. Lgs. 187/2000)
- o Apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici conformi alla Direttiva Europea 89/336 (Compatibilità Elettromagnetica);
- o Apparecchiature elettriche ed elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-100 V) e continua (75-1500 V) conformi alla Direttiva Europea 73/23 (bassa Tensione);
- o Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva Europea 89/392 (macchine e s.m.i. (98/37);
- o Apparecchiature elettromedicali conformi alla norma CEI 62,5 (EN60601-1-1) e s.m.i.;
- o Dispositivi rispondenti al D. Lgs. 626/94 e s.m.i.;

- Dispositivi rispondenti al DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine) e s.m.i.
- DM 02-08-1991 e DPR 08-08-1994 n.542

Ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta concorrente deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettati.

Per la fase esecutiva dei lavori si farà riferimento alle vigenti norme sui LL.PP., ove ciò non risulti in contrasto rispetto al D. Lgs. 163/06 ed in particolare al DPR 207/2011

Inoltre, si riporta di seguito un elenco indicativo ma non esaustivo delle norme e leggi di riferimento:

1. contratti collettivi di lavoro in particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta e alla categoria dei lavori.; nella località in cui si opera; la Ditta dovrà, inoltre, applicare le condizioni risultanti da eventuali s.m.i. normative e da ogni altro contratto collettivo che venga stipulato successivamente alla gara.
2. art. 1669 C.C.
3. D. Lgs. 17/3/95 n. 230
4. D. Lgs. 81/2008. attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. D.P.R. 459/24.7.1996, "Regolamento per l'attuazione delle direttive CEE 89/392/CEE – 91/368/CEE – 93/44/CEE – 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine".
6. D.M. 37 del 22/01/2008 e, per quanto non abrogato, L. 46/90, in ordine alla sicurezza degli impianti.
7. D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
8. Decreto 18 settembre 2002 – approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
9. D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 DPR 254 del 15/07/2003 e s. m. i..
10. norme vigenti in materia di protezione sismica;
11. DPR n. 34/2000 per i requisiti di ordine speciale in materia di lavori pubblici.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Capitolato si fa tassativo richiamo alle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore, in quanto siano applicabili, alla cui osservanza la Ditta è tenuta a sua cura e spese.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare se ha provveduto ad assolvere quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Come previsto dal D. Lgs. 81/08 alla Ditta aggiudicataria verrà consegnato un fascicolo informativo sui rischi presenti nei luoghi dove verrà effettuata l'attività.

Stante la natura dei luoghi oggetto degli interventi (zone controllate) dovranno essere rispettati i disposti del D. Lgs. 230/95 in generale ed in particolare per quanto concerne la protezione sanitaria dei laboratori. Gli oneri per l'applicazione di tale D. Lgs. restano a carico della Ditta aggiudicataria.

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dall'Azienda sanitaria o a questa segnalata, l'Azienda sanitaria comunica alla ditta aggiudicataria tale inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino al quando non sia stato accertato che la Ditta ha ottemperato ai propri obblighi.

Per la sospensione del saldo e il ritardo dei pagamenti, l'impresa non può opporre eccezione all'Azienda sanitaria, ne può chiedere un eventuale risarcimento di danni.

#### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le apparecchiature fornite e le opere accessorie predisposte dovranno rispondere perfettamente ai requisiti stabiliti da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.

Le apparecchiature oggetto della presente gara, dovranno corrispondere, **pena l'esclusione**, ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 5 "Requisiti minimi tecnico-prestazionali" al presente Capitolato, e per l'installazione dovranno essere eseguiti i lavori di adeguamento dei locali che sono descritti all'Allegato 6 "Lavori di adeguamento locali" al presente Capitolato e nella tavola RM Lagosanto RM TAV 2 allegata al presente.

#### 5. DURATA

Il Contratto di noleggio avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di collaudo positivo. I canoni dovranno essere trimestrali posticipati, fissi, uguali ed invariabili per tutta la durata del contratto. L'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva la facoltà di operare il riscatto dell'apparecchiatura.

#### 6. MODALITA' DI FORNITURA

La fornitura dovrà essere conclusa e collaudata entro **150 giorni** dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo elaborato dall'appaltatore.

La consegna e l'installazione dei dispositivi dovranno essere preventivamente concordate con il referente indicato nell'ordine, e dovranno essere eseguite come da indicazioni impartite dall'Azienda, nel rispetto dell'attività sanitaria e senza interferire con essa in alcun modo, ivi compreso, qualora richiesto dall'AUSL, con attività al di fuori del normale orario di lavoro.

I dispositivi dovranno essere consegnati "chiavi in mano" dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

Qualora il materiale non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto alla Ditta aggiudicataria che dovrà sostituirlo con altro avente le caratteristiche richieste dall'Azienda sanitaria rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all'ordine originario.

Durante il periodo di montaggio ed installazione delle apparecchiature, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare in luogo, personale tecnico specializzato che dovrà fornire al personale dell'Azienda USL i necessari chiarimenti in merito al loro uso e manutenzione, nonché disegni esecutivi per l'allacciamento delle macchine alle varie fonti energetiche.

Saranno altresì a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del/i bene/i. il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile comunque entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura dei dispositivi:

- Un manuale d'uso cartaceo, in lingua italiana, conforme alla normativa applicabile (93/42 Dispositivi medici, secondo le variazioni introdotte da 2007/47),
- Un manuale d'uso, preferibilmente in formato digitale, in lingua italiana perfettamente identico a quello cartaceo,
- Un manuale tecnico (service), preferibilmente in formato digitale, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi;

oltre a tutta la documentazione necessaria per il collaudo.

#### 7. COLLAUDO, GARANZIA E ASSISTENZA

Al termine della corretta installazione dell'apparecchiatura, verrà redatto un apposito verbale di collaudo, a firma di un tecnico dell'Azienda sanitaria e di un rappresentante della ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica full risk durante tutto il periodo contrattuale adeguato a garantire la perfetta efficienza del sistema secondo quanto

prescritto dalla normativa vigente e dal costruttore in materia di sicurezza degli operatori e del paziente.

Il servizio di assistenza full risk, dovrà riguardare tutte le apparecchiature oggetto della fornitura e contemplare i seguenti servizi minimi:

- Manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa la fornitura dei liquidi criogeni e l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione con la S.C. Fisica Medica del Dipartimento Interaziendale Gestionale Ingegneria Clinica e la sostituzione e taratura almeno annuale delle parti consumabili del sensore O2);
- Verifica annuale della tenuta della gabbia di Faraday (il risultato della verifica dovrà essere validato dall'Esperto Responsabile);
- Verifica annuale del funzionamento ed adeguatezza del sistema di ventilazione e di espulsione dei gas criogenici (con valutazione del numero di ricambi/ora in regime di emergenza e normale);
- Verifica annuale del livello di pressione acustica di picco Lp (dB) e ponderata (L Aeq, 1h) in qualunque area del tunnel accessibile al paziente;
- Esecuzione dei controlli di qualità sulle apparecchiature in collaborazione con S.C. Fisica Medica del Dipartimento Interaziendale Ingegneria Clinica durante la manutenzione programmata.
- Manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con tempi di intervento almeno entro 4 ore lavorative dalla chiamata e tempi di ripristino massimi da indicare in offerta;
- Assistenza telefonica remota con controllo dei log e possibilità di primo intervento remoto. Tale assistenza dovrà essere diretta e immediata durante le ore lavorative. A tal fine la Ditta dovrà indicare se la connessione sarà di tipo PSTN o ISDN ed in ogni caso il Contratto con l'operatore telefonico prescelto ed il relativo traffico saranno a propria cura e spese;
- Aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici;
- Aggiornamento periodico della versione dei software applicativi acquisiti in fase di gara con la fornitura dell'ultima versione (comprensivo della rimozione degli errori) e dell'hardware necessario al suo funzionamento ottimale;
- Verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122 e dalle Norme CEI particolari applicabili e secondo le "Linee guida per le verifiche di sicurezza delle apparecchiature sanitarie" della Regione Emilia-Romagna. La Ditta aggiudicatrice deve farsi carico di trasmettere al Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Ingegneria Clinica gli esiti delle verifiche periodiche di sicurezza effettuate nel corso del periodo di assistenza.

## **8. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà indicare il canone di noleggio dell'apparecchiatura RM per l'intero periodo contrattuale (60 mesi) che si intende comprensivo della fornitura delle attrezzature, di ogni onere, trasporto, consegna, e quanto necessario per la corretta installazione in opera ed il funzionamento (comprese le opere impiantistiche ed edili necessarie) e l'assistenza tecnica full risk.

In offerta dovrà essere inoltre indicato l'importo per l'eventuale riscatto che non dovrà superare il valore indicativo di € 20.000,00.

## **9. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Direttore Dipartimento Interaziendale Gestionale Ingegneria Clinica.

L'attività dovrà essere svolta con il massimo scrupolo e con la tempestività necessaria a garantire il corretto soddisfacimento delle richieste e tempistiche indicate nel presente capitolato e nei suoi allegati tecnici.

## **10. SOPRALLUOGO**

Le Ditte sono tenute ad effettuare **pena l'esclusione dalla gara**, il necessario sopralluogo alla presenza dei tecnici dell'Azienda USL che rilasceranno il relativo attestato da produrre a corredo della documentazione tecnica. La data e l'ora del sopralluogo saranno successivamente comunicate via fax alle Ditte partecipanti alla gara.

#### **11. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire a proprio carico le apparecchiature oggetto della presente gara e ad assicurare gli interventi manutentivi secondo le modalità ed i tempi previsti.

La Ditta concorrente è ben consapevole di stipulare un contratto con L'Azienda UsI di Ferrara e qualsiasi inadempimento per ritardare, o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte, comporterà, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio artt. 331 e seguenti C.P.

#### **12. FORMAZIONE**

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori) così come definito dalle norme UNI 9910.

La durata del programma di addestramento del personale sanitario non potrà essere inferiore a 20 gg. Lavorativi (organizzabile anche in settimane non consecutive, se richiesto dal referente AUSL). La formazione del personale dovrà essere concordata con il referente dell'Azienda U.S.L. di Ferrara durante il periodo previsto per l'installazione e messa in funzione. Pertanto, prima della conclusione dell'installazione, la Ditta aggiudicataria predisporrà un piano specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate con il referente AUSL.

In fase di collaudo, la Commissione collaudo verificherà la presenza del piano specifico di formazione (programma e calendario) definito e firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggudicataria e dal referente dell'Azienda USL di Ferrara.

Qualora, durante il periodo di garanzia, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.

Inoltre, la Ditta Aggudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell'Azienda USL di Ferrara, per il tempo necessario all'avvio dell'attività legata all'uso del nuovo dispositivo allo scopo di fornire supporto a personale non ancora formato.

Qualora la Ditta Aggudicataria non rispettasse tale impegno, l'Azienda U.S.L. di Ferrara si riserva la facoltà di applicare le penali.

L'avvenuta formazione dovrà essere attestata, se richiesto, da un documento in cui saranno riportati i nominativi che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice (nella persona che ha eseguito il corso).

#### **13. RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONSEGUENTI ONERI ASSICURATIVI**

La Ditta aggiudicataria è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita, a "regola d'arte", delle forniture oggetto della presente gara, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

In particolare, la Ditta aggiudicataria, in sede di installazione dell'apparecchiatura, dovrà farsi carico di tutte le opere provvisoriale occorrenti al fine di salvaguardare l'integrità delle opere esistenti nei locali interessati direttamente o indirettamente dai lavori, restando inteso che qualsiasi danno arrecato dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

#### **14. CONSEGNE E PENALITA'**

Il tempo di consegna dell'apparecchiatura presso i locali d'installazione rimane stabilito come indicato all'art. 6 del presente capitolato.

In caso di ritardo sul termine di consegna e/o installazione sopra indicato o sull'eventuale termine inferiore proposto dalla Ditta concorrente nell'offerta, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'Azienda Usl una penale stabilita di € 300,00 per ogni giorno di ritardo dovuto a cause ad essa ascrivibili.

Il ritardo nei tempi di consegna non dovrà, comunque, superare i 20 giorni calendariali.

In caso di superamento di tale termine, l'Azienda sanitaria ha la facoltà:

- di risolvere l'ordinativo di fornitura (contratto) e provvedere all'acquisizione dei medesimi beni presso altra impresa addebitando al Fornitore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale. In tale caso, anche l'Agenzia provvederà alla risoluzione della Convenzione;
- di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga fino ad un massimo di 20 giorni, scaduto il quale si provvederà ad incamerare il deposito cauzionale e sarà applicato quanto previsto al precedente punto.

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire presso i locali di destinazione e dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi, l'Azienda sanitaria non avrà alcuna responsabilità, per eventuali danni derivanti dallo stazionamento delle apparecchiature.

Restano a carico della Ditta aggiudicataria:

- il trasporto
- il trasferimento delle apparecchiature al locale di destinazione, compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento, apertura nelle pareti e successivo ripristino, ecc.
- l'imballaggio e il suo smaltimento
- la custodia dei materiali fino all'installazione
- l'assistenza ai collaudi previsti, con oneri di collaudo a carico dell'Azienda sanitaria.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire le attrezzature oggetto di gara nelle migliori condizioni di funzionalità. Di conseguenza non saranno accettate quelle attrezzature che presentino evidenti difetti di costruzione, all'atto dell'installazione.

L'accettazione delle attrezzature da parte dell'Azienda sanitaria non solleva comunque la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità correlata all'esistenza di vizi apparenti o occulti delle apparecchiature consegnate, nell'eventualità che i suddetti vizi non abbiano potuto essere rilevati al momento della consegna e collaudo e siano accertati in seguito.

L'apparecchiatura non rispondente, all'atto del collaudo, ai requisiti previsti negli Allegati al presente Capitolato verrà respinta, con l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di sostituirla immediatamente. In caso ciò non avvenisse, l'Azienda sanitaria provvederà direttamente ad acquistarla presso altro Fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa sostenuta e una penale del 10% sull'importo di fornitura mancata o sostituita in ritardo.

## **15. OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA**

La Ditta concorrente garantisce che l'apparecchiatura proposta è conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e a tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in ambiente medico.

La Ditta garantisce inoltre, che la strumentazione offerta è conforme a tutte le norme di sicurezza per l'operatore ed il paziente. In particolare la Ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a fornire tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Ferma restando l'esclusiva responsabilità della Ditta fornitrice in merito a quanto sopra, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

## REQUISITI MINIMI TECNICO PRESTAZIONALI

Le ditte dovranno offrire una apparecchiatura dotata della migliore tecnologia loro disponibile:

### Requisiti minimi richiesti

1. Magnete
  - Magnete superconduttivo con campo magnetico da 1,5 Tesla, di alte prestazioni ed idoneo per tutte le tecniche avanzate di RM, con una omogeneità tipica del campo magnetico uguale o inferiore a 1,2 ppm su di una sfera di 45 cm di diametro e uguale o inferiore a 0,02 ppm su di una sfera di 10 cm di diametro dal centro del magnete, misurato con metodo deviazione standard (VRMS).
  - Gantry del magnete con diametro non inferiore a 69 cm
  - Peso del magnete e lunghezza complessiva del sistema il più ridotto possibile
  - Fov massimo il più ampio possibile
  - Possibilità di sistema di compensazione automatica della omogeneità
  - Autoschermatura del magnete di tipo attivo
  - Raffreddamento con solo elio con consumi del criogeno pari a zero
  - Possibilità di diffusione musicale tramite cuffie
2. Gradienti
  - Gradienti ad intensità massima di almeno 44 mT/m, massimo Slew Rate non inferiore a 200 mT/m/ms
  - Possibilità di impiego della massima intensità sul massimo FOV disponibile
  - Sistema di schermatura dei gradienti di tipo attivo
  - Duty Cycle 100%
3. Catena di radiofrequenza e bobine
  - Catena di radio frequenza completamente digitale
  - Amplificatore RF con potenza adeguata e con elevata banda di ricezione per singolo canale.
  - Numero di canali indipendenti in ricezione non inferiore a 32 non multiplexati
  - Saranno valutati positivamente sistemi integrati di bobine, con la possibilità di combinare le bobine tra loro per studi multidistretto senza riposizionamento di bobina e paziente
  - Bobina corpo integrata nel sistema in quadratura
  - Bobina Testa/Collo in Phased Array (anche per applicazioni Neurovascolari) con elevato numero di canali indipendenti
  - Bobina per studio della colonna e del sistema nervoso in toto senza riposizionamento del paziente con elevato numero di canali indipendenti ed integrata nel lettino paziente
  - Bobina corpo in Phased Array, inclusa regione del cuore, con ampia copertura (almeno pari al FOV massimo del sistema) con elevato numero di canali indipendenti
  - Bobina Phased Array dedicata per imaging Total Body compatibile con tecniche di imaging parallelo
  - Bobina mammella phased array con elevato numero di canali
  - Bobine per grandi articolazioni (Spalla, Ginocchio) in Phased Array.
4. Acquisizione dati
  - Metodi di acquisizione tradizionali (Spin Echo, Inversion Recovery e Gradient Echo) in 2D
  - multislice e volumetrica (3D)
  - Possibilità di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che 3D.
  - Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D non inferiore a 256.
  - Spessore minimo dello strato non superiore a 0,1 mm.
  - Campo di vista il più ampio possibile, e comunque non inferiore a 45 cm in direzione cranio caudale con anche possibilità di eseguire tecniche di soppressione del grasso
  - Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata, preferibilmente anche 2048x2048
  - Tecniche Steady State in 2D e 3D anche dedicate allo studio dell'orecchio interno, della colonna e del cuore.

- Tecnica Turbo Flash
- Tecnica Turbo Spin Echo
- Tecnica Eco Planar Imaging ad alta risoluzione spaziale.
- Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria preferibilmente wireless
- Tecnica per la soppressione del grasso
- Sequenza FLAIR
- Disponibilità di tecniche di acquisizione parallela del tipo SENSE (asset o IPAT) con fattore di accelerazione reale elevato
- Tecniche dedicate alla correzione degli artefatti da movimento, del tipo Propeller, anche tramite imaging parallelo, disponibile almeno nei distretti Encefalo, collo, colonna e addome.
- 5. Automazione degli Esami
  - Saranno valutati positivamente approcci per guidare l'intero esame in maniera completamente automatica, almeno per gli esami Encefalo.
- 6. Neuro RM
  - Pacchetto con tecniche per l'acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di Perfusione con gadolinio.
  - Sequenza di acquisizione per suscettibilità magnetica per studi di micro sanguinamenti dell'encefalo tipo SWI
  - Pacchetto con tecniche per l'acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di Diffusione Isotropica (Trace) e calcolo automatico delle mappe ADC; Diffusione Anisotropia (Diffusion Tensor Imaging - Tractography) con calcolo del tensore di Diffusione apparente (D) e fractional anisotropy (FA) e ricostruzione della trattografia
  - Pacchetto Spettroscopia completo con tecniche single voxel, multi voxel , CSI, SENSE Spettroscopia, acquisizioni sia 2D che 3D, sequenze STEAM e PRESS; postelaborazione sia su prima che su seconda consolle
- 7. Body RM e Mammo RM
  - Sequenze per colangiografia in apnea respiratoria , sequenze dedicate allo studio dinamico del Fegato anche con tecniche di imaging parallelo,
  - Sequenze dedicate per fegato con possibilità di acquisire immagini con soppressione del grasso , dell'acqua e in-phase ed out-of-phase nella medesima sequenza
  - Acquisizione total body con almeno un FOV da 200cm : specificare le bobine utilizzate
  - Sequenze morfologiche ad alta risoluzione per lo studio mammella
  - Sequenze dinamiche per lo studio della mammella
  - Sequenze mammella con acquisizione diretta sagittale di entrambe le mammelle
  - Pacchetto Spettroscopia con protocolli di acquisizione per mammella e prostata
- 8. Angiografia RM
  - Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D
  - Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D
  - Sequenze multislab in Tempo di volo
  - Tecnica TONE o equivalente
  - Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo che in contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca
  - Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto
  - Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di visualizzare in tempo reale l'andamento del bolo
  - Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente
  - Possibilità di fusione in automatico delle diverse stazioni acquisite sia su prima che su seconda consolle
  - Tecniche per acquisizione angio RM ad alta risoluzione temporale e spaziale anche con tecniche di imaging parallelo.
- 9. Cardio RM
  - Pacchetto completo Avanzato per lo studio del cuore, inclusivo di sistema di sincronizzazione cardiaca e periferica avanzato.

- Sequenze e tecniche dedicate allo studio Morfologico del cuore inclusi studi della funzionalità valvolare
  - Sequenze per lo studio della cinetica del cuore, con protocolli ad elevato contrasto sangue e miocardio, con sequenze multislice-multiphase
  - Sequenze per lo studio della perfusione cardiaca
  - Sequenze per lo studio del enhancement tardivo su tutto il muscolo cardiaco con acquisizione sia 2D che 3D e tecniche avanzate per la definizione del tempo di inversione
  - Metodi di acquisizione per le coronarie sia in 2D che 3D a respiro libero tramite trigger navigator echo
  - Postelaborazione dedicata su seconda consolle per le funzionalità cardiache di perfusione, late enhancement, morfologiche, funzionali e di coronarie.
10. Console di Acquisizione, caratteristiche del computer e archivio
- La consolle dovrà essere dotata di un Monitor del tipo LCD non inferiore a 23", a colori ed elevata risoluzione (1280 x 1024), elevato contrasto e comprensivo di sistema di stabilizzazione dell'immagine, gestibile tramite tastiera e mouse,
  - Interfaccia utente intuitiva ad elevata automazione per agevolare tutti i tipi di utilizzatori.
  - Esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione ed archivio
  - Possibilità di utilizzo immediato dei protocolli predefiniti
  - Dimensione della memoria Host Computer di almeno 8GB
  - Dimensione del disco rigido Host Computer non inferiore a 140GB
  - Conformità allo standard Dicom almeno per le classi Print, Store, Worklist
  - Velocità di ricostruzione per matrice 256 x 256 la più elevata possibile con simultanea scansione e ricostruzione
  - Ricostruttore: RAM almeno 20 GB e dimensione del disco rigido non inferiore a 140GB
11. Console di elaborazione
- La consolle dovrà permettere la visualizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti e dovrà essere integrata dal punto di vista operativo con la consolle principale ed essere dotata di proprio processore indipendente.
  - Memoria RAM almeno 8GB
  - Un Monitor LCD almeno 23"
  - Dovrà consentire la connessione in rete in formato Dicom.
  - Dovrà permettere la possibilità di elaborazione dedicata delle immagini acquisite nei vari ambiti di studio (Angio, 3D avanzato, Diffusione, Perfusione, trattografia, spettroscopia, cardiaco e coronarie)
  - Dovrà garantire la possibilità di acquisizione ed elaborazione immagini in formato Dicom provenienti da altre modalità di acquisizione diagnostica
12. dotazione dovrà essere completata con
1. metal detector portatile
  2. estintore amagnetico
  3. sonda per la misurazione della temperatura e dell'umidità in sala magnetica completa di display in sala comandi
  4. pulsante di quench sia in sala esame che in locale comandi
  5. sistema televisivo posteriore per visione del paziente con monitor nel locale comandi
  6. barella amagnetica
  7. Iniettore per liquido di contrasto
  8. Sistema di monitoraggio dei parametri vitali del paziente (almeno ECG, SPO2, NiBP)
  9. Sistema di monitoraggio paziente e iniezione farmaci per esami cardiaci di stress test
  10. Arredi interni almeno per il corretto stoccaggio delle bobine e dei fantocci
  11. Cartellonistica (in lingua italiana)
  12. FANTOCCI per la misura dei principali parametri di qualità:
  13. kit per attenuazione rumore acustico

14. sistemi di riduzione della sensazione di claustrofobia del paziente: descrivere i sistemi offerti (possibilità di diffusione musicale tramite cuffie, pulsante di chiamata, etc....)
15. Tubo di quench ove non adatto quello esistente

## **LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI**

Per la fornitura a noleggio della RM da installare presso l'Ospedale del Delta, è prevista la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché le prestazioni relative alla sicurezza, l'esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento dei locali dedicati alla Risonanza Magnetica di cui si allega planimetria, oltre alla fornitura degli arredi per tutti i locali realizzati.

### **1. OPERE EDILI ED AFFINI**

La Ditta offerente avrà l'onere di effettuare preventivamente tutte le valutazioni necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano idonee all'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica. Successivamente, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta aggiudicataria avrà l'onere di effettuare un rilievo sul posto per verificare le quote, gli spessori e i tipi di materiale delle strutture esistenti.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, entro 15 gg. naturali consecutivi, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Azienda sanitaria di Ferrara, il Progetto Esecutivo dell'intervento, completo in ogni sua parte, corredato da tutte le autorizzazioni e/o concessioni previste dalla normativa vigente.

La ditta aggiudicataria avrà l'onere di individuare il percorso ottimale per il transito della nuova attrezzatura all'interno dell'edificio, sia dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo, con particolare riferimento al trasporto del magnete.

Dal punto di vista strutturale la Ditta aggiudicataria dovrà verificare le caratteristiche costruttive e la portata dei solai esistenti e quindi la loro adeguatezza a sostenere il peso del macchinario da trasportare e mettere in loco, consegnando all'Azienda sanitaria le relazioni di verifica effettuate. Se la portata dei solai non fosse giudicata sufficiente, la Ditta dovrà effettuare tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione della fornitura, senza oneri economici aggiuntivi a carico dell'Azienda sanitaria, nonché la redazione e presentazione delle autorizzazioni di legge necessarie.

Dal punto di vista organizzativo la Ditta aggiudicataria dovrà avere cura di separare il più possibile l'area di cantiere dalle restanti aree; di conseguenza, prima dell'inizio dei lavori, occorrerà separare fisicamente l'ingresso dell'area oggetto di intervento dagli altri ambienti che resteranno operativi.

Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo in considerazione le particolari esigenze sanitarie degli ambienti esterni limitrofi.

Eventuali ulteriori opere edili, impiantistiche ed affini di adeguamento del sito che si rendessero necessarie in relazione alla concessione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

### **1.1 DESCRIZIONE INTERVENTO OSPEDALE DEL DELTA LAGOSANTO**

#### **1.1.1 Eventuali opere per l'installazione della nuova apparecchiatura**

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutte le eventuali opere non espressamente citate (demolizioni, rimozioni, rifacimenti e costruzioni) e necessarie per il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, per dare così la piena operatività della stessa, e comunque consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte, conforme alla normativa vigente e collaudabile.

Devono, pertanto essere evidenziate nel progetto definitivo presentato a corredo dell'offerta e successivamente realizzate tutte le lavorazioni necessarie per adeguamenti e ripristini di strutture e delle finiture interessate o compromesse dall'installazione dell'attrezzatura.

Tutti i rifacimenti necessari dovranno essere realizzati nel rispetto dei materiali e delle soluzioni tecniche espresse nel presente allegato; inoltre dovranno essere ripristinati e ricostruiti, fedelmente allo stato di fatto in cui si trovano, tutti gli elementi tecnici compromessi dal passaggio e dall'installazione dell'apparecchiatura.

In particolare la Ditta offerente dovrà realizzare eventuali opere necessarie all'idoneità delle strutture, che dovranno essere opportunamente dimensionate per contrastare le sollecitazioni strutturali.

### **1.1.2. Opere esterne**

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutte le opere necessarie per ripristinare le aree dove sono realizzate le lavorazioni, dove è avvenuto il transito della nuova apparecchiatura o dove sono state presenti aree di cantiere, tramite la sistemazione del terreno vegetale, il ripristino degli scavi, dei manti stradali, dei marciapiedi, delle cordonature stradali, delle scale, dei parapetti e delle opere esterne in genere. Tali opere di ripristino dovranno essere realizzate senza oneri economici aggiuntivi a carico dell'Azienda sanitaria.

### **1.1.3 Progetto cromatico**

I colori delle finiture edili-impiantistiche e delle varie componenti, nonché degli arredi descritte nella documentazione di gara come:

Controsoffitti con struttura a vista e/o a semincasso di colori diversi;

Tinteggi con più fasce;

Pavimenti con intarsi, telai di infissi esterni con colori diversi all'esterno ed all'interno dei locali;

Pannelli degli infissi interni a colori diversi sulle due facciate, maniglie delle porte e degli infissi coordinate;

Paracolpi e paraspigoli anche a più colori;

Mascherine (placche) per interruttori ed altri impianti colorate;

dovranno essere approvati dall'Azienda sanitaria;

## **2. IMPIANTI ELETTRICI**

L'elaborato progettuale dovrà essere redatto a cura della Ditta Aggiudicataria, attenendosi alla Norma CEI 64-8 Quinta Edizione Sezione 710.

Ai fini dell'utilizzo clinico i locali sono classificati di "GRUPPO 2" secondo la Norma CEI 64-8 Quinta Edizione, di conseguenza i provvedimenti di sicurezza adottati dovranno essere conformi a quanto previsto alla sezione 710 della stessa (sistema IT-M).

La Ditta concorrente, al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti elettrici e speciali, deve provvedere alle seguenti verifiche preventive:

Bilancio energetico sotteso al quadro elettrico QEGY RMN1, per verificare la congruità dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente intervento;

Verifica cavo di alimentazione QEGY RMN1 – QE Power point e relativo interruttore;

Verifica della disponibilità di spazi di permutazione e apparati di collegamento nell'armadio di Piano.

Nel caso in cui le suddette verifiche dessero esito negativo (in tutto o in parte), la Ditta concorrente dovrà provvedere ai conseguenti interventi di sostituzione dei componenti necessari (es. interruttore generale) ovvero della realizzazione di nuova linea di alimentazione dalla cabina elettrica dell'edificio.

L'impianto elettrico dei locali oggetto dell'intervento dovrà essere alimentato ex novo. Tale impianto dovrà essere progettato e realizzato conformemente alla vigente normativa in materia e secondo le caratteristiche previste dal disciplinare prestazionale delle opere edili ed impiantistiche; in particolare:

Dovrà essere previsto un sottoquadro elettrico per i nuovi locali, suddiviso in tre sezioni (normale – preferenziale – emergenza), contenente anche il trasformatore di isolamento;

La distribuzione dovrà essere realizzata in apposita canalina (di materiali conformi a quanto previsto negli allegati di gara), suddivisa nelle sezioni Energia – Segnali/correnti deboli;

La distribuzione nei locali dovrà essere eseguita sottotraccia;

Le canalizzazioni attraversanti la sala magnetica dovranno essere di materiale amagnetico;

L'impianto di illuminazione dovrà garantire i 300 lux nei locali Diagnostica RMN e sala comandi e i 200 lux nel locale tecnico, sia nel locale comandi sia nel locale tecnico dovranno essere previsti corpi illuminanti con ottiche dark light.

Lo stato esistente degli impianti elettrici a servizio della risonanza dell'ospedale del Delta di Lagosanto è il seguente:

Il quadro di comando della RM è derivato dal quadro principale, sezione tramite l'interruttore QF45, BTICINO, MA160, In=160A, ed una linea elettrica in cavo di circa 130 metri, così composta 3x1x185+1x95 mm<sup>2</sup>, tipo FG100M1;

Il quadro per l'impianto tecnologico della RM è derivato dal quadro principale, sezione NORMALE (non alimentato da gruppo elettrogeno), posto nel power center dell'ospedale, tramite l'interruttore QF46, BTICINO, MA160, In=160A, ed una linea elettrica in cavo di circa 130 metri, così composta 3x1x120+1x70 mm<sup>2</sup>, tipo FG100M1

Le linee su indicate sono posate, assieme ad altre in passerella portacavi in acciaio zincato, posizionata in controsoffitto con percorso principale nel corridoio adiacente il reparto di radiologia. Qualora le caratteristiche delle linee e degli interruttori esistenti, non fossero ritenute idonee con la nuova installazione, dovrà essere prevista la realizzazione di nuove linee e l'installazione, dovrà essere prevista la realizzazione di nuove linee e l'installazione di nuovi interruttori, previa rimozione di quanto attualmente installato.

Si allega elaborato grafico contenente il percorso canali di distribuzione principale.

### **3. IMPIANTI SPECIALI**

Dovranno prevedersi impianti speciali per l'esecuzione di:

impianto diffusione sonora per colloqui in viva voce tra consolle di comando posto operatore e il paziente;

impianto di cablaggio strutturato per il locale comandi collegato all'armadio trasmissione dati di piano, per la realizzazione di almeno 24 punti presa di cablaggio strutturato in categoria 6 ed eventuale fornitura di apparati di collegamento compatibili con l'esistente;

tutti i sistemi di cablaggio strutturato dovranno poter colloquiare con altri sistemi informativi e le altre apparecchiature presenti (PACS/RIS) nel sistema informativo dell'istituto, secondo gli standard DICOM;

pulsante a fungo per sgancio di emergenza RMN da porsi in sala comandi;

pulsante di emergenza ERDU sia in sala diagnostica sia in sala comandi;

rilevatori di fumo a soffitto e a controsoffitto dei locali collegati al pannello di richiamo in locale presidiato;

La realizzazione dei presidi di segnalazione e delle schermature (schermature del campo magnetico, impianto di gabbia di Faraday tubo di quench ecc.). Durante le visite in loco previste verranno fornite, da parte dell'esperto Responsabile della Sicurezza, le necessarie indicazioni per la realizzazione delle schermature.

contatto di chiusura sulla porta di ingresso della diagnostica RMN collegato al consenso funzionale della macchina radiologica.

#### **3.1. IMPIANTI SPECIFICI OSPEDALIERI**

In particolare dovranno prevedersi i seguenti impianti ospedalieri secondo norma CEI 64-8/7:

nodo equipotenziale di locale medico di gruppo 1 posto all'interno del locale Diagnostica RMN in cassetta con coperchio trasparente o entro il quadro elettrico generale opportunamente segregato;

interuttori differenziali di utenza di tipo "A" o "B", cioè adatti per correnti continue e pulsanti dovute ad apparecchiature elettroniche;

segregazione tra energia elettrica normale ed energia elettrica di emergenza (G.E) nella distribuzione e nella quadristica elettrica;

illuminazione di sicurezza in funzione non permanente con lampade 24W, conforme alla nuova norma UNI 11222, all'interno del locale RMN, della sala comandi, del locale tecnico e dell'uscita di sicurezza;

controllo di isolamento da porre in sala comandi per il controllo di isolamento del circuito prese sotto trasformatore di isolamento in continuità assoluta.

### **4. IMPIANTI MECCANICI**

Nell'ambito dei lavori di installazione della nuova Risonanza magnetica presso il reparto RMN della S.C. Diagnostica per immagini, gli impianti meccanici da realizzarsi sono, per lo più, una modifica e/o integrazione di quelli esistenti.

Gli impianti dovranno essere progettati e realizzati conformemente alla vigente normativa in materia, e più precisamente le linee guida INAIL del 2011 (indicazioni operative per la realizzazione di impianti di ventilazione all'interno delle sale esami ospitanti apparecchiature a risonanza magnetica ad uso diagnostico) e secondo le caratteristiche previste dal disciplinare prestazionale delle opere edili e impiantistiche.

Al fine di predisporre idoneo progetto degli impianti meccanici, perché lo stesso, oltretutto essere concepito per consentire la massima flessibilità di utilizzo degli ambienti, sia il più possibile integrato con gli esistenti, la Ditta offerente deve provvedere alle seguenti verifiche preventive:

Bilancio dell'esistente UTA collegata all'impianto di condizionamento dell'attuale reparto RMN;

Eventualmente, al fine di garantire l'abbattimento dei carichi termici aggiuntivi derivanti dalla tecnologia installata, dovranno essere previsti fan coils di adeguata potenza.

Solo nel caso in cui il bilancio termico dell'impianto esistente desse esito negativo, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione di specifico impianto di condizionamento dei locali in oggetto.

Le apparecchiature verranno installate nella medesima posizione di quelle esistenti, pertanto si dovrà tener conto della sospensione dell'attività per il periodo necessario ad eseguire i lavori di potenziamento dell'impianto, particolare attenzione deve essere rivolta al potenziamento e/o ridimensionamento dell'impianto gas medicali nella nuova sala di induzione e risveglio. Successivamente tale impianto dovrà essere collaudato e certificato.

L'attuale impianto è stato da poco verificato ed adeguato per cui è necessario eseguire le seguenti verifiche e le opportune modifiche:

Verifica dei nuovi carichi termici della nuova apparecchiatura

Verifica del layout architettonico e adeguamento dei canali;

Verifica della portata dell'attuale UTA

## **5. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA**

### **5.1. PREMESSA**

Lo sviluppo della progettazione, come spesso succede in interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti, porta a considerare parametri di costo che comportano la necessità di disporre di maggiori risorse: tali maggiori costi potranno essere specificati in dettaglio durante le successive fasi di progettazione, ed in considerazione della tipologia degli interventi di cui trattasi l'esperienza raccomanda la maggiore prudenza possibile al fine di superare agevolmente gli imprevisti che di norma si presentano.

### **5.2. PARAMETRAZIONE**

Non sono previsti lavori preliminari salvo l'abbattimento di porzione di parete per l'accesso del magnete come indicato in "RM Lagosanto RM Tav.2.pdf" allegato.

**CONTRATTO DI LOCAZIONE N. ....**  
**PER LA FORNITURA DI UNA RISONANZA MAGNETICA DA DESTINARE**  
**ALL'OSPEDALE DEL DELTA – AZIENDA U.S.L. DI FERRARA**

**TRA**

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA con sede legale in ..... Via ..... Partita IVA ....., nel seguito denominata "Utilizzatore", rappresentata dal Dott. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXX (XX) il xx/xx/xxxx C.F. XXX XXX XXXX XXXX X nella sua qualità di Direttore Generale,

**di seguito UTILIZZATORE**

**E**

**SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A** con sede legale e amministrativa in 20146 Milano (MI), Via Trivulzio 7, Codice Fiscale e Partita IVA 07246930965, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, al REA di Milano n. e all'elenco degli intermediari finanziari n. 33689, capitale sociale di Euro = i.v., rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante che sottoscrive il presente contratto in considerazione della natura finanziaria delle prestazioni oggetto dell'appalto, come specificato nell'offerta citata nelle premesse

**di seguito LOCATORE**

**Nonchè**

**PHILIPS S.p.A.** con sede legale in Milano, Via L. Mascheroni 5 ed Uffici Commerciali ed Amministrativi in Monza MI - Via Casati 23, con capitale sociale di Euro .....= iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. .... ed al R.E.A. al n. ...., Codice Fiscale n. .... Partita IVA n. ...., rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Philips S.p.A., che sottoscrive il presente contratto per accettazione delle clausole che la riguardano, come meglio specificato al successivo art. 16

**di seguito FORNITORE**

**E**

In seguito congiuntamente denominate le Parti

**PREMESSE**

- Philips S.p.A. Capogruppo della costituenda/costituita ATI, insieme a SG EQUIPMENT FINANCE ITALY Spa e AR.CO. Lavori Soc. Coop quali Mandanti, ha presentato offerta n.1271262 1 del 4/9/2014 (di seguito "Offerta"), a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06, per la fornitura di una risonanza magnetica (nel prosieguo denominata "Beni");
- l'Offerta congiunta sopra richiamata è stata giudicata dall'AZIENDA U.S.L. DI FERRARA tramite l'Agenzia Regionale Intercent-ER, che ha bandito la gara, adeguata e congrua alle esigenze tecniche ed economiche indicate dei documenti relativi alla procedura aperta, pertanto la fornitura di cui alla precedente premessa è stata aggiudicata al costituendo/costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Parti menzionate al precedente punto, con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ completare;
- a seguito dell'avvenuta aggiudicazione le Parti hanno costituito, per la realizzazione della fornitura, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito "RTI"), ai sensi della legislazione vigente in materia, con atto nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Notaio \_\_\_\_\_ ;
- a seguito dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura ed all'esclusivo scopo di concederli in locazione all'Utilizzatore, che li ha scelti ed indicati con delibera nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Generale, il Locatore acquista da Philips S.p.A., i Beni sopra richiamati. ;

- Il Fornitore provvederà alla fornitura dei Beni e prestazioni inerenti e connesse come previste nella documentazione di gara e nell'Offerta, - quali a titolo esemplificativo la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche accessorie, l'installazione e la messa in funzione -, mentre il Locatore curerà la fatturazione e successiva riscossione dei canoni pattuiti. Il servizio di manutenzione "full risk" dei Beni verrà prestato, su incarico del Locatore, dal Fornitore per tutta la durata contrattuale;
- L'Agenzia Intercent-ER e il Fornitore, nella sua veste di mandatario del RTI ha sottoscritto/sottoscrive una convenzione (di seguito la "Convenzione"), il cui contenuto viene qui espressamente richiamato.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue: =====

#### **Articolo 1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2) OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto del presente contratto è la concessione in locazione, da parte del Locatore ed in favore dell'Utilizzatore, dei Beni descritti nell'Offerta, la quale forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

#### **Articolo 3) DATA INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di conferma di avvenuto collaudo positivo e definitivo ed avrà durata di cinque anni.

#### **Articolo 4) INSTALLAZIONE E COLLAUDO**

4.1 Il montaggio e l'installazione dei Beni verranno effettuati a cura del Fornitore. L'Utilizzatore si impegna a mettere a disposizione i locali in tempo utile. I termini di consegna dei Beni decorreranno a far data dall'avvenuta comunicazione di disponibilità dei locali da parte dell'Utilizzatore secondo quanto indicato in Offerta (oppure: secondo il cronoprogramma allegato all'Offerta- previa disinstallazione, smontaggio e ritiro da parte del Fornitore dell'apparecchiatura ..... attualmente installata presso il Reparto di ..... )

Restano a carico dell'Utilizzatore i costi per la messa a disposizione dei necessari apprestamenti (allacciamenti elettrici di adeguata potenza, acqua corrente ecc.). Completata l'installazione, il Fornitore fornirà all'Utilizzatore i manuali operativi in lingua italiana e provvederà a mezzo dei propri tecnici specializzati ad addestrare il personale dell'Utilizzatore all'uso dei Beni forniti.

4.2 Il collaudo definitivo dei Beni dovrà effettuarsi secondo le modalità e nei termini previsti in Offerta e della documentazione di gara. Solamente dopo la sottoscrizione del verbale di collaudo sarà ammesso l'utilizzo clinico routinario dei Beni.

4.3 Il collaudo verrà effettuato in contraddittorio tra i tecnici del Fornitore e il personale designato dell'Utilizzatore. Ove il Locatore non intervenga, lo stesso rimane vincolato a tutti gli effetti alle risultanze del verbale di collaudo sottoscritto dai soggetti di cui sopra.

4.4 Con la sottoscrizione del verbale di collaudo l'Utilizzatore attesterà la propria accettazione dei Beni e che i medesimi sono di proprio gradimento, privi di vizi, difformità e differenze palesi, e corrispondenti pienamente alle proprie esigenze, nonché a quanto concordato direttamente con il Fornitore. Il Fornitore garantisce, esibendo apposita documentazione, che i beni sono conformi alle norme di Legge e di Regolamento, anche locali, in materia antinfortunistica, antinquinamento, antincendio, tutela della salute dei lavoratori, alle Direttive Comunitarie in materia, e che sono muniti di tutte le licenze, omologazioni ed autorizzazioni necessarie.

#### **Articolo 5) CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO**

5.1 L'importo di aggiudicazione, inteso come importo totale della locazione, quale risultante dall'Offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto, è fissato in € .....= (in lettere) oltre IVA, da versarsi in nr. .... (in lettere.....) canoni trimestrali posticipati omnicomprensivi, ciascuno di € . = (in lettere) oltre IVA da pagarsi entro 60 giorni dalla ricezione delle relative fatture.

5.2 In caso di mancato o ritardato pagamento anche di un solo canone periodico dovuto dall'Utilizzatore al Locatore in base al presente contratto, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere al Locatore interessi moratori calcolati secondo quanto previsto dal D.Lgs 231/2002.

5.3 Le spese di trasporto, imballo, scarico, montaggio e collaudo sono incluse nei canoni di locazione. Tale canone comprende altresì il corrispettivo per le opere necessarie all'installazione dei Beni , per gli oneri della sicurezza, per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche accessorie, per gli oneri per la sicurezza per le apparecchiature, nonché il corrispettivo per l'attività di manutenzione prestata dal Fornitore, di cui al successivo articolo 10.

#### **Articolo 6) UTILIZZO DEI BENI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE**

6.1 L'Utilizzatore si impegna ad utilizzare i Beni seguendo le istruzioni del Fornitore (particolarmente per quanto concerne a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ambiente e le forniture accessorie, la climatizzazione e l'alimentazione elettrica, ecc.), a prendere precauzioni perché gli stessi siano mantenuti in buono stato di uso per tutta la durata della locazione e verrà considerato custode degli stessi. L'Utilizzatore risponderà per eventuali danni o perdite totali o parziali, riconducibili a dolo, a colpa grave o a negligenza del personale dipendente o di cui comunque risponde civilisticamente.

6.2 I programmi per elaboratore forniti a corredo dei Beni verranno messi a disposizione dell'Utilizzatore a titolo di licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva. Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l'utilizzo dei Beni stessi, fermo restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo al relativo Fornitore nel rispetto della legislazione nazionale (L. 633 del 1941 come integrata dalla legge 518 del 1992 introduttiva della direttiva 91/250/CE). Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali di installazione funzionamento e manutenzione dei Beni sono protette da diritto di riproduzione e di utilizzazione del Fornitore e restano pertanto di proprietà del medesimo. E' vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l'utilizzo da parte di terzi senza il preventivo consenso scritto del fornitore

6.3 Il Locatore nel corso del rapporto avrà facoltà, in qualsiasi momento di accedere, a mezzo dei suoi incaricati o delegati, alla verifica dello stato d'uso e di conservazione dei Beni ed è autorizzato sin d'ora ad accedere a tal fine ai locali destinati alla utilizzazione dei Beni.

6.4 L'Utilizzatore si impegna ad incaricare il proprio responsabile dell'utilizzo routinario dei Beni affinché comunichi al Locatore, entro 24 ore dall'evento, qualsiasi sinistro che coinvolga gli stessi. In caso di sinistri mortali o di notevole gravità detta comunicazione dovrà essere preceduta da un telegramma. Tale comunicazione dovrà essere eseguita, nei tre giorni successivi, da una relazione scritta contenente la narrazione del fatto nonché l'indicazione della causa e delle conseguenze del sinistro, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di incendio, furto, rapina e ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato dovrà essere inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla relazione.

6.5 L'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente contratto, né sublocare i Beni o trasferirne il possesso o la detenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore. Il Locatore ha la facoltà di cedere i crediti relativi al presente contratto secondo quanto previsto nella Convenzione. 6.6 I Beni non potranno essere spostati, anche dagli stessi locali dell'Utilizzatore, senza il preventivo assenso scritto del Locatore. Tutte le operazioni di trasloco saranno effettuate sotto il controllo del personale del Fornitore o da altro soggetto dallo stesso incaricato ed a spese dell'Utilizzatore. I canoni saranno dovuti anche durante il periodo in cui i beni non saranno utilizzati a causa delle operazioni di

trasloco; eventuali ritardi rispetto alle previsioni di durata delle operazioni di trasloco non potranno essere motivo di ritardo nel pagamento dei canoni.

#### **Articolo 7) ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL LOCATORE**

Il Fornitore in caso di vizi occulti, originari o sopravvenuti, qualora ad esso imputabili, si impegna al ripristino dei Beni in modo da consentire la loro piena funzionalità. In nessun caso, qualsiasi eventuale inadempimento del Fornitore può essere fatto valere dall'Utilizzatore nei confronti del Locatore, fermo restando il diritto dello stesso Utilizzatore a rivalersi, se del caso, direttamente nei confronti del Fornitore.

#### **Articolo 8) GODIMENTO DELL'UTILIZZATORE**

Il Locatore garantisce all'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, il pacifico godimento dei beni locati contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendessero di avere diritti sui Beni stessi.

#### **Articolo 9) ASSICURAZIONE**

Il Locatore provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare i Beni per tutta la durata della locazione contro i danni materiali e diretti derivanti da sinistri ai Beni assicurati, nei limiti e alle condizioni della propria polizza n. 950L9273 stipulata con la Zurich International Italia S.p.A.,

#### **Articolo 10) MANUTENZIONE**

La garanzia, la manutenzione e l'assistenza ordinaria, l'assistenza straordinaria per guasti da causa tecnica dei Beni oggetto del contratto sono assicurate direttamente dal Fornitore per tutta la durata del presente contratto alle condizioni dettagliate nell'Offerta e secondo quanto previsto nella Convenzione. Le chiamate di assistenza dovranno pervenire direttamente al Fornitore. Il relativo corrispettivo è ricompreso nel canone richiamato al precedente articolo 5.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei Beni, durante le manutenzioni preventive saranno apportate alla stessa le modifiche software e hardware, nell'ambito della stessa release, consigliate dal Fornitore, allo scopo di mantenere aggiornata la stessa alle ultime tecnologie.

#### **Articolo – 11) PENALI PER RITARDO**

In caso di mancato rispetto dei termini indicati per la consegna, messa in funzione dei Beni, nonché per inosservanza del termine massimo stabilito per le riparazioni per cause imputabili al Fornitore, l'Utilizzatore applicherà le penali previste nella Convenzione, con le modalità ivi indicate e fermo restando quanto indicato al precedente art. 7.

#### **Articolo 12) RECESSO – RISOLUZIONE**

12.1 L'Utilizzatore potrà recedere per giusta causa così come previsto nella Convenzione.

L'Utilizzatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nei casi elencati nella Convenzione.

12.2 In caso di inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/10, le parti concordemente pattuiscono che il contratto deve intendersi automaticamente risolto.

#### **Articolo 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

PHILIPS S.P.A. e il Locatore. si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L.13.08.2010 N.136.

La società preposta alla fatturazione dovrà inviare all'Azienda AUSL di Ferrara:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
- Dichiarazione, nelle forme ed ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti.
- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

#### **Articolo 14) FACOLTA' DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO**

Al termine del contratto l'Utilizzatore potrà esercitare una delle seguenti facoltà:

1) di restituire al Locatore i Beni relativi, con ogni accessorio e pertinenza, in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso, liberi da cose, oneri e situazioni pregiudizievoli, dandone notizia al Locatore, a mezzo raccomandata A/R 90 giorni prima della scadenza della locazione e mettendoli a disposizione del Fornitore

entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla suddetta scadenza, per lo smontaggio ed il ritiro degli stessi;

2) di esercitare la facoltà di acquisto dei Beni riservata al valore indicato nella lettera allegata in Offerta al prezzo di € \_\_\_\_\_ Euro oltre IVA, comunicando la propria decisione al Locatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla prevista data di scadenza della locazione.

Le Parti hanno facoltà di controllare, in contraddittorio, lo stato di conservazione dei Beni da ritirare; eventuali danneggiamenti non derivanti dal normale deterioramento dovuto all'uso saranno oggetto di addebito a carico dell'Utilizzatore se non adeguatamente coperti dalla polizza assicurativa.

#### **Articolo 15) SPESE CONTRATTUALI**

Spese, tasse, imposte inerenti o conseguenti alla conclusione ed esecuzione del presente contratto sono a carico del Locatore. L'IVA, secondo le aliquote stabilite dalla legge, sarà a carico dell'Utilizzatore.

#### **Articolo 16) ELEZIONE DOMICILIO**

Le Parti concordano che il Locatore elegge domicilio presso la propria sede sita in 20146 Milano - Via Trivulzio 7, ovvero in altro luogo ove in futuro il Locatore dovesse trasferire la propria sede legale; l'Utilizzatore elegge domicilio presso la propria sede sita in ..... (...) Via .....

#### **Articolo 17) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE**

Il presente contratto viene sottoscritto anche da Philips S.p.A., per accettazione degli articoli del presente contratto relativi alle obbligazioni che verranno assunte direttamente dal Fornitore medesimo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la consegna, l'installazione ed il collaudo dei Beni oggetto del presente contratto e la prestazione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica full-risk durante tutto il periodo contrattuale.

#### **Articolo 18) FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, le parti concordano che unico Foro competente ed esclusivo sarà quello di Ferrara con esclusione di qualsiasi altro Foro competente.

#### **Articolo 19) REGISTRAZIONE CONTRATTI**

Le spese di bollatura e registrazione del presente contratto sono a carico del Locatore.

#### **Articolo 20) NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento, oltre che alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti, ai seguenti documenti:

Lettera di invito

Offerta nr. .... del .....

Lettera di aggiudicazione del .....

Scrittura privata di costituzione ATI del .....

Convenzione Intercenter - Philips

Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto tra le parti.

#### **Articolo 21) CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003**

Il Locatore e il Fornitore procederanno al trattamento dei dati personali ed aziendali dell'Azienda Ospedaliera esclusivamente ai fini del contratto, fatti salvi comunque, gli obblighi di Legge.

Relativamente ai dati che la riguardano l'Utilizzatore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

....., il

**AZIENDA U.S.L. DI FERRARA**

**SG EQUIPMENT FINANCE ITALY**

---

**Per presa visione e accettazione  
PHILIPS S.p.A.**

Le parti dichiarano di aver preso visione e specificatamente approvano per iscritto le seguenti clausole:

Divieto di cessione del contratto (Articolo 6.5)  
Trasloco dei Beni (Articolo 6.6);  
Esonero di responsabilità del Locatore (Articolo 7);  
Penali per il ritardo (Articolo 11);  
Recesso – Risoluzione (Articolo 12);  
Sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore (Articolo 17)  
Foro competente (Articolo 18);  
Norme di rinvio (Articolo 20).

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

---

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A.

---

PHILIPS SPA

---